

TRIBUNALE DI TRANI

Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro – Dott. BRUDAGLIO

Prossima udienza 27.10.2016 – RG.6847/2016

Istanza ex art.151 c.p.c. per

La docente **Patrizia Tattoli** (c.f. TTTPRZ82A71E884V), nata a Molfetta il 31.1.1982, ed ivi residente alla Via Giacomo Salepico n.144, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al ricorso ex art.700 cpc, dall'Avv. Annalisa Ladisa (c.f. LDSNLS81S53A662U), e domiciliata presso lo studio sito in Bari alla Via Argiro 135 (con numero di fax 080.2226603; indirizzo pec: avv.annalisaladisa@pecstudio.it, cui inviare gli avvisi ex art. 134 c.p.c. novellato);

ricorrente

contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , con sede in Roma (RM), al Viale Trastevere n. 76, domiciliato ex lege ai fini della presente procedura presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Bari alla Via Melo n.97;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Dirigente pro tempore , con sede in Bari, alla Via Castromediano n.123, domiciliato ex lege ai fini della presente procedura presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Bari alla Via Melo n.97;;
- Ufficio Scolastico Regionale di Sicilia, Ambito territoriale per la Provincia di Bari, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Bari, alla Via Re David n. 178/F, domiciliato ex lege ai fini della presente procedura presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Bari alla Via Melo n.97;

resistenti

e nei confronti

di tutti i docenti risultanti inseriti nei bollettini di trasferimento del 29.7.2016 della provincia di Bari per la scuola primaria e di tutti gli ambiti territoriali



italiani per l'anno scolastico 2016/2017, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per effetto di eventuale accoglimento del presente ricorso;

o o o o

Premesso che:

- la Prof.ssa Tattoli depositava, telematicamente, in data 27.9.2016, ricorso ex art.700 c.p.c., al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: *“in via preliminare sospendere inaudita altera parte l'efficacia del trasferimento del ricorrente nella sede dell'Ambito Lombardia 0022, anche in considerazione del fatto che i trasferimenti sono stati resi efficaci dal 1.9.2016, con termine inidoneo a consentire alla ricorrente, anche in virtù delle peculiari situazioni personali sopra descritte, la possibilità di non dover prestare servizio presso la sede di destinazione per un triennio; inoltre per l'a.s. in corso si potrebbe incorrere nel termine del superamento del 20° giorno dall'inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico (art. 461 D. Lgs. 297/94).*

b) ove non si sia provveduto inaudita altera parte, instaurato il contraddittorio, sospendere comunque l'efficacia del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nella premessa, con ordine giudiziale al Ministero resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente, sulla base degli stessi criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, in virtù della normativa illustrata, con conferma della ricorrente presso le sedi di nomina in sede di immissione in ruolo e comunque utilizzazione della ricorrente presso la provincia di immissione in ruolo (Bari) nelle more della predetta verifica, così come previsto per il personale in soprannumero e successiva assegnazione a ciascuno degli stessi di una sede di servizio, individuata in osservanza dei predetti criteri, in un ambito della provincia di Bari, ovvero, in subordine, della regione Puglia nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente;

c) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione ad evitare la realizzazione della denunciata condotta lesiva posta in essere dal Ministero resistente”;



- in data 6.10.2016, il Presidente del Tribunale di Trani – Sez. Lavoro assegnava il suindicato ricorso al Dott. Brudaglio, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 27.10.2016;
- il presente ricorso ex art.700 cpc deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nei bollettini di trasferimento del 29.7.2016 della provincia di Bari per la scuola primaria e di tutti gli ambiti territoriali italiani per l'anno scolastico 2016/2017, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio;
- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità;
- nel caso de quo, si sono verificate oggettive difficoltà nel reperire tutti gli indirizzi di residenza degli eventuali controinteressati;
- la tradizionale notifica per pubblici proclami è oltremodo onerosa per la parte ricorrente, nonché per gli ufficiali giudiziari, visto l'elevato numero delle parti controinteressati;
- in considerazione di ciò, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. Voglia autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale di Bari, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale o in altro sito istituzionale meglio individuato o solo in via subordinata per pubblici proclami.

Tutto ciò premesso, la presente difesa fa

ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, affinché Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso: a) quanto al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito provincia di Bari, convenuti mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza; b) quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato



sul sito dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ambito Territoriale di Bari, sul sito istituzionale.

Con osservanza

Bari, lì 11 ottobre 2016

Avv. Annalisa Ladisa

